

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3089**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004**

—————

Norme per la sicurezza degli alimenti mediante la tracciabilità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La strategia di approvvigionamento di alimenti ed altri prodotti agricoli da parte del nostro Paese è attualmente basata sulle importazioni dal mercato mondiale. È evidente che tale situazione presenta aspetti problematici in riferimento agli organismi geneticamente modificati (OGM), ma anche ad alimenti interessati da fenomeni di contaminazione varia. Sono necessarie misure di intervento idonee al perseguimento della sicurezza alimentare, con campagne di informazione per una corretta alimentazione e più sobri stili di vita, interventi per la riduzione dell'impiego di prodotti chimici in agricoltura e per la promozione della produzione agro-zootecnica di qualità e della agricoltura biologica. È necessario anche incentivare soluzioni che permettano un intervento su qualità e tracciabilità di tali beni.

A livello comunitario, il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, introducono una normativa in materia di diversificazione delle produzioni agricole e alimentari che presentino caratteristiche qualitative legate all'area geografica di provenienza o ad una tradizione consolidata, escludendo i prodotti vitivinicoli, già soggetti ad uno schema proprio di denominazione d'origine (regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987).

Sono altresì disciplinati, a livello comunitario, la produzione ed il controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), con il regolamento (CEE) n. 2164/80 della Commissione, dell'8 agosto 1980, nonché dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD),

contemplati nel regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 7 febbraio 1979.

Con le norme del 1992 vengono introdotte la denominazione d'origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e un'attestazione di specificità del prodotto. Oltre alla normativa sulle denominazioni di origine, è da ricordare il metodo di produzione biologica disciplinato dal regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. La normativa citata dispone precise indicazioni soprattutto in tema di etichettatura: essa dispone, tra l'altro, che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione.

Parallelamente alla politica comunitaria riguardante la qualità, si sviluppa la normativa relativa alla sicurezza dei prodotti alimentari. Tale azione ha ricevuto ulteriore impulso da una serie di crisi riguardante l'alimentazione umana ed animale. Si sono, infatti, sempre più di frequente verificati episodi di frode, adulterazione, sofisticazione e varie forme di contaminazione animale. Si ricordano in proposito le vicende che hanno toccato l'olio d'oliva, il vino, il latte e la carne bovina affetta dal morbo della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). A questi fenomeni più recentemente si è aggiunta la problematica della diffusione degli organismi geneticamente modificati (OGM), riguardo ai cui effetti sulla salute umana e animale il dibattito è vivo.

In tale quadro è stato approntato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000, con lo scopo di lanciare una politica europea organica in materia. Tale Libro bianco individuava alcune linee di azione per lo sviluppo della politica europea sulla sicurezza alimentare:

- la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma, incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazione dei rischi;

- l'elaborazione di un quadro giuridico migliorato che copra tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari, «dalla fattoria alla tavola»;

- la promozione dell'armonizzazione dei sistemi di controllo a livello nazionale;

- la promozione del dialogo con i consumatori e le altre parti coinvolte.

Tra i principi che guidano la politica europea in tema di sicurezza dei prodotti alimentari va sicuramente ricordato il principio di precauzione.

Il principio di precauzione, oggetto di una comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, intende assicurare al consumatore europeo il massimo grado di sicurezza in tema di prodotti di qualsiasi genere. Tale principio ha trovato numerose applicazioni pratiche proprio nel comparto agroalimentare. Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche orientamenti per l'applicazione del principio. Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

L'approfondimento delle tematiche in materia di sicurezza alimentare è poi sfociata nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che ha istituito l'Autorità europea per l'alimentazione e ha stabilito principi generali e requisiti della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare. Il regolamento costituisce, in tal senso, uno dei pilastri della politica alimentare dell'Unione lanciata con il Libro bianco. Il regolamento cita detti requisiti base per la commercializzazione di generi alimentari e mangimi animali e per la fornitura di alimenti sicuri, nonché istituisce la citata Autorità quale strumento chiave per attuare i nuovi obiettivi della legislazione alimentare. Essa prevede procedure di gestione di crisi, amplifica il sistema di allarme rapido, stabilisce procedure volte ad impedire la commercializzazione di alimenti non sicuri.

In particolare, il regolamento impone alle imprese la responsabilità di immettere sul mercato mangimi e generi alimentari sicuri. Gli operatori del settore alimentare hanno, infatti, la responsabilità di verificare che alimenti e mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi (produzione, trasformazione, distribuzione). Tutto ciò comporta un sempre maggiore impegno a documentare ogni passaggio della filiera alimentare. Si stabilisce, inoltre, che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare, attraverso sistemi e procedure, chi abbia fornito un alimento o qualsiasi sostanza destinata a far parte di un alimento e nello stesso tempo individuare le imprese alle quali forniscono i propri prodotti.

L'orientamento che sembra emergere dalla normativa più recente nel settore alimentare è quella di favorire il processo di estensione del processo di tracciabilità nelle produzioni agroalimentari. Ad esempio, dal 1° gennaio 2002 è in vigore il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - freschi, congelati e

refrigerati –, introdotto dal regolamento (CE) n. 1760/00 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.

Il presente disegno di legge si prefigge di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori.

A tal fine si incentiva l'iniziativa volta a mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.

Lo strumento individuato, a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, è un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di tali

sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari, tenuto conto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Si prevede inoltre un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per stabilire termini e modalità per la concessione del credito d'imposta. La spesa prevista è di dieci milioni di euro per l'anno 2004, di venti milioni di euro per l'anno 2005 e di venti milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Sicurezza dei prodotti agricoli  
ed alimentari)*

1. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 30 giugno 2004, agli imprenditori agricoli singoli e associati è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari, anche in attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 fino al limite massimo di impegno di dieci milioni di euro per l'anno 2004, di venti milioni di euro per l'anno 2005 e di venti milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a dieci milioni di euro per il 2004 e di venti milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



